

COMUNE DI ARZERGRANDE Provincia di Padova
Ufficio di Segreteria
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI
CRITERI E DELLE MODALITA' DA TENERSI
NELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
O SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA

approvato con delib. n. 50 del 19/10/1990 (atti c.r.c. n. 39345 del 09/11/1990) esecutiva dal 30/11/1990 ripubbl. dal 29/11/1990 al 14/12/1990 -Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/1994 (atti c.r.c. 150/95) esecutiva il 24/01/1995 ripubblicata per gg. 15 all'albo pretorio dal 15/02/1995 al 02/03/1995..

INDICE

Art. 1 - Oggetto pag. 2

Art. 2 - Tipologie di intervento pag. 2

Art. 3 - Documentazione - Distinzioni pag. 3

Art. 4 - Tempi di presentazione dei documenti - Impegno di spesa ed erogazione dei contributi pag. 4

Art. 5 - Forme di contribuzione pag. 4

Art. 6 - Criteri di concessione dei contributi pag. 5

Art. 7 - Istruttoria pag. 5

Art. 8 - Contributi alle scuole materne non statali pag. 5

Art. 9 - Norme finali pag. 6

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici o suscettibili di valutazione economica di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2

Tipologie di intervento

Il Comune di Arzergrande, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, suddivide le proprie contribuzioni secondo le sottoelencate tipologie:

- a) Contributi per attività o manifestazioni sportive;
- b) Contributi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio:
 - b1 contributi alle scuole materne non statali;
 - b2 contributi alla Direzione Didattica per acquisto materiale e sussidi didattici;
 - b3 contributi alle scuole dell'obbligo per l'organizzazione di corsi e attività sportive non agonistiche (giochi della gioventù, corsi di nuoto, ecc.) nonché per l'acquisto di attrezzature e materiale sportivo;
 - b4 contributi alle Scuole Medie Statali per la fornitura gratuita agli alunni bisognosi di libri di testo e sussidi didattici;
 - b5 contributi alle scuole dell'obbligo per corsi e manifestazioni artistiche, culturali e sociali;
 - b6 contributi alle scuole dell'obbligo per favorire l'insediamento scolastico dei minori appartenenti a minoranze sociali, etniche, extracomunitari, ecc.
 - b7 contributi (borse di studio) per agevolare il proseguimento negli studi agli studenti capaci e meritevoli, ancorché in situazione di disagio economico, familiare e sociale;
 - b8 contributi a singoli atleti che, per risultati sportivi acquisiti e condizioni economiche personali e familiari, necessitano di un intervento economico di sostegno, sono esclusi i professionisti;
- c) Contributi per attività e/o manifestazioni culturali.
- d) Contributi che, con qualsiasi denominazione, il Comune ritenga di assegnare ad iniziative o a gruppi, sodalizi e associazioni che presentano caratteri di particolare valenza sociale, culturale, artistica, ecc.

Rilevano a tal fine lo statuto o l'atto costitutivo o qualsiasi altro idoneo documento dal quale si evincano gli scopi del sodalizio.

Restano salvi i criteri, le forme e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla delibera n. 104 del 14/7/87 (atti C.R.C. n. 34377/87) esecutiva, relativa agli interventi di natura assistenziale e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Documentazione - Distinzioni

Ai fini del presente Regolamento ed in particolare per la presentazione dei documenti giustificativi della richiesta di contributo, si distinguono:

- 1) contributi comunali relativi all'attività istituzionale svolta dal sodalizio nell'anno solare, ovvero per ciò che concerne i contributi nel settore dell'istruzione scolastica, relativi all'attività svolta nell'anno scolastico;
- 2) contributi da erogare una tantum, per la singola manifestazione o per l'iniziativa che non riveste carattere di continuità e/o periodicità.

Per l'accesso alla contribuzione comunale nell'area di intervento di cui all'art. 2, lett. a), gli enti, associazioni, gruppi dovranno presentare i seguenti documenti:

- a) bilancio di previsione, analiticamente formulato, ed indicante le singole partite di entrata e di uscita ed il risultato finanziario previsto;
- b) una idonea relazione descrittiva contenente gli obiettivi perseguiti nell'anno solare; singoli programmi di intervento previsti per l'esercizio successivo, con dettagliata descrizione dei fini, dei risultati perseguiti e dei mezzi necessari;
- c) dichiarazione da parte del legale rappresentante del gruppo, associazione o ente di non perseguire fini di lucro e dichiarazione ai fini fiscali.

Ai fini della erogazione dei contributi di cui all'art. 2 lett. b2, b3, b4, b5 è necessaria la presentazione di un preventivo di spesa dettagliato relativo agli ambiti considerati.

Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 lett. b6, b7 è sufficiente la segnalazione e/o la richiesta dell'Istituto scolastico, che rechi l'indicazione dei motivi della stessa.

Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 punto b8 dovrà essere presentato un curriculum sportivo, rilevante almeno a livello regionale, del richiedente controfirmato dall'Associazione sportiva di appartenenza nonché l'attestazione dei redditi personali e familiari (desunti dai mod. 101, 201, 740, ecc.); si dà atto che il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a 2,5 volte il reddito previsto per l'applicazione del minimo vitale assistenziale;

Si prescinde, in tali casi in sede di erogazione, della verifica del requisito indicato all'art. 4°, 3° comma.

Per l'accesso alla contribuzione comunale nell'area di intervento di cui all'art. 2, lett. c), gli enti, associazioni,

gruppi, presenti nel territorio dovranno presentare:

- a) una idonea relazione descrittiva contenente gli obiettivi perseguiti nell'anno solare nonché i singoli programmi di intervento previsti per l'esercizio successivo, con dettagliata descrizione dei fini, dei risultati perseguiti e dei mezzi necessari;
- b) Bilancio di previsione;

Ai fini dell'accesso alla contribuzione nell'area d'intervento di cui alla lettera d), il sodalizio richiedente dovrà far pervenire all'Ufficio incaricato dell'istruttoria del provvedimento:

- a) una idonea relazione descrittiva contenente gli obiettivi perseguiti nell'anno solare nonché i singoli programmi di intervento previsti per l'esercizio successivo, con dettagliata descrizione dei fini, dei risultati perseguiti e dei mezzi necessari;
- b) Bilancio di previsione;

In tutte le ipotesi considerate, qualora la richiesta di contributo concerna esclusivamente le singole iniziative o manifestazioni che non rivestano carattere di periodicità e/o continuità (precedente

punto 2), sarà sufficiente presentare una relazione dalla quale si evincano gli scopi della manifestazione e la spesa preventivata.

Art. 4

Tempi di presentazione dei documenti. - Impegno di spesa ed erogazione dei contributi

L'impegno di spesa dei contributi di cui sopra sarà effettuato sulla base del bilancio preventivo presentato dal sodalizio per l'attività comunale o sulla base del preventivo di spesa per l'iniziativa singola di cui al punto 2 dell'art. 3.

La restante documentazione potrà essere acquisita dall'ufficio preposto all'istruttoria indicato all'art. 7 anche successivamente alla assunzione dell'impegno di spesa di cui al comma precedente, ma comunque prima dell'erogazione del contributo.

Il contributo potrà essere erogato solamente qualora si attesti la regolarità della documentazione di cui all'art. 3 e, in particolare, che l'ammontare del contributo comunale non superi l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal sodalizio richiedente, in relazione alle attività sostenute nel corso dell'anno ovvero per l'organizzazione della manifestazione singola.

Il contributo verrà erogato in particolare:

- 1) a manifestazione terminata;
- 2) per i contributi annuali, o di carattere periodico o ricorrente: nell'ultimo trimestre dell'anno solare;
- 3) all'inizio dell'anno scolastico, per i contributi volti ad adeguare il diritto allo studio;

Art. 5

Forme di contribuzione

Le forme di contribuzione di cui all'art. precedente si concretizzano nei modi seguenti:

- a) mediante l'erogazione di somme di denaro od equipollente;
- b) mediante l'utilizzo, gratuito o parzialmente gratuito di strutture di proprietà comunale per lo svolgimento delle attività istituzionalmente connesse allo scopo sociale.

Art. 6

Criteri di concessione dei contributi

Nella valutazione dei bilanci e programmi di cui all'art. 3 e nella conseguente ripartizione dei contributi, dovranno essere osservati criteri di imparzialità e di proporzionalità.

In modo particolare nei casi previsti dall'art. 5 lett a), dovranno essere presi in considerazione i seguenti parametri di carattere generale:

- a) rilevanza collettiva dell'intervento ammesso a contributo;
- b) numero dei soci/tesserati o degli aderenti all'ente, associazione, gruppo;
- c) continuità nel tempo delle iniziative finanziate;
- d) numero degli utenti o beneficiari che usufruiranno delle attività ammesse al contributo.

Nei casi previsti dall'art. 5 lett. b) l'utilizzo delle strutture di proprietà comunale dovrà essere preventivamente autorizzato, per iscritto, dal competente settore.

Semestralmente, a cura del settore, verrà effettuata una ricognizione della situazione dell'utilizzo delle strutture nel periodo considerato, da sottoporre al vaglio della Giunta Municipale.

Tale ultima forma di contribuzione da parte del Comune non esclude la possibilità di un concorso, in misura da stabilirsi con apposito atto normativo, e comunque nel rispetto dei limiti percentuali stabiliti dalla legge, nelle spese generali e di mantenimento e funzionamento della struttura da parte dei destinatari della concessione.

Art. 7

Istruttoria

L'istruttoria relativa alla ripartizione dei contributi, nonché, in particolare all'acquisizione e al controllo della documentazione richiesta al precedente art. 3, sarà effettuata dall'Ufficio proponente la delibera di contributo e sarà attestata con le forme e le modalità previste dall'art. 53 L. 142/90.

Art. 8

Contributi alle scuole materne non statali

Ai fini della ripartizione dei contributi alle scuole materne di cui all'art. 2 lett. b1), il Consiglio Comunale provvede in sede di approvazione di bilancio di previsione, nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi, a determinare la dotazione finanziaria del capitolo di bilancio al quale saranno successivamente riportati i contributi previsti dal presente articolo.

I predetti contributi sono ripartiti, nell'ambito del fondo di cui al 1° comma, commisurandone una quota parte in proporzione al numero dei bambini iscritti, in ossequio al criterio perequativo, e un'altra parte relativa alle spese di gestione in proporzione uguale fissa per ciascuna scuola.

Art. 9

Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo il periodo di avvenuta ripubblicazione del presente regolamento.